

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra le isole Baleari a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(2003/C 307/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. Rotte aeree interessate

Sono imposti oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati sulle seguenti rotte:

- a) Maiorca-Ibiza.
- b) Maiorca-Minorca.
- c) Minorca-Ibiza

II. Condizioni generali

1. I vettori aerei comunitari che intendano effettuare servizi aerei di linea a norma degli oneri di servizio pubblico devono essere titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽¹⁾, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
2. I vettori aerei in questione devono presentare alla direzione generale dell'aviazione civile (Dirección General de Aviación Civil), entro i termini stabiliti ed indipendentemente dal programma dei voli che potrebbero presentare al fine di operare su altre rotte, il loro programma di esercizio per le rotte soggette ad oneri di servizio pubblico della durata minima di dodici mesi consecutivi. Questo programma deve contenere le informazioni seguenti:
 - a) la rotta sulla quale il vettore desidera operare;
 - b) i periodi di effettuazione del servizio nelle corrispondenti stagioni di traffico fissate dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA);
 - c) il numero di identificazione del volo;
 - d) gli orari di esercizio;
 - e) la capacità offerta;
 - f) il periodo e i giorni di esercizio;
 - g) tipo di aeromobile/numero di posti/capacità di carico;
 - h) configurazione della cabina passeggeri, se del caso;
 - i) una lettera con la quale il vettore prende atto ed accetta le condizioni di continuità del programma di servizi definiti dai presenti oneri di servizio pubblico.

Inoltre il vettore deve fornire un documento che precisi i prezzi e le condizioni delle tariffe da applicare, conformemente alle condizioni particolari di cui al paragrafo 2 della sezione III del presente allegato.

3. Per la presentazione del programma in questione si dovrà tenere conto degli elementi elencati qui di seguito.
- 3.1. Ciascun vettore aereo presenta un programma operativo ripartito per stagione invernale ed estiva rispettando i termini e le condizioni specificate qui di seguito:
 - a) se l'inizio del programma dei servizi coincide con l'inizio della stagione estiva, il programma deve essere presentato entro il 1° marzo e comprendere un programma provvisorio per la stagione invernale seguente;
 - b) se l'inizio del programma dei servizi coincide con l'inizio della stagione invernale, il programma deve essere presentato entro il 1° ottobre e comprendere un programma provvisorio per la stagione estiva seguente.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

- 3.2. Qualora il vettore acceda al mercato in un'altra data, presenta il suo programma di esercizio almeno trenta giorni naturali prima della data prevista per l'avvio delle attività. Detto programma comprende il programma di servizi corrispondente alla stagione in cui iniziano le attività, nonché il programma provvisorio per il periodo rimanente, fino a coprire una durata totale di dodici mesi di esercizio. A partire dalla stagione che segue l'inizio dell'esercizio, il vettore la procedura di cui al paragrafo 3.1.
- 3.3. In assenza di reazione da parte della direzione generale dell'aviazione civile entro i termini previsti, si ritiene che i programmi dei servizi sono approvati. In ogni caso i vettori possono avviare l'esercizio solo dopo avere ricevuto l'espressa autorizzazione della direzione generale dell'aviazione civile.
- 3.4. I vettori aerei s'impegnano a realizzare il loro programma di esercizio dei servizi per un periodo minimo di dodici mesi consecutivi. Tuttavia, nel caso venga ammesso ad operare un nuovo vettore, o se un operatore intensifica notevolmente il proprio programma di voli per una data rotta, gli altri vettori che gestiscono lo stesso collegamento possono decidere di mantenere la loro strategia, di modificare immediatamente il loro programma operativo, fatti salvi gli oneri di servizio pubblico o, se lo ritengono opportuno, potranno annunciare la loro intenzione di non continuare ad operare in regime aperto sulla o sulle rotte in questione, al termine del periodo obbligatorio. Un vettore potrà porre termine definitivamente alla sua prestazione di servizi previa comunicazione alla direzione generale dell'aviazione civile almeno sei mesi prima della data prevista di cessazione.
4. Se i coefficienti di riempimento registrati nella stagione invernale o estiva su una rotta dall'insieme dei vettori aerei che vi operano superano il 75 % in forma continuativa, e salvo il caso di sfruttamento stagionale delle rotte, i vettori che attuano programmi di servizio operativo dovranno adottare le misure adeguate per incrementare l'offerta di capacità e abbassare il coefficiente di cui sopra, a meno che non offrano tariffe più vantaggiose per gli utenti, come quelle stabilite al paragrafo 2 «Tariffe», lettera a) della sezione III, «Condizioni particolari».
5. Ai fini del presente accordo:
 - a) per «tariffa aerea», si intendono i prezzi espressi in euro che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il loro trasporto e quello dei loro bagagli su servizi aerei, nonché le condizioni di applicazione di questi prezzi, ivi comprese le tasse, la remunerazione e le commissioni versate alle agenzie e gli altri servizi ausiliari.
 - b) per «tariffa di base», si intende la tariffa del tutto flessibile più ridotta per un volo di sola andata o di andata e ritorno che viene offerta in misura altrettanto ampia di qualsiasi altra tariffa del tutto flessibile che viene offerta per lo stesso servizio aereo.

III. Condizioni specifiche

1. Le condizioni specifiche degli oneri di servizio pubblico per le rotte di cui alla sezione I sono le seguenti:
 - 1.1. Per i voli Maiorca-Ibiza e Maiorca-Minorca, si devono garantire i collegamenti con orari di partenza compresi tra le 7.00 e le 9.00 e con voli di ritorno alla fine della giornata, nei limiti imposti dagli orari di esercizio degli aeroporti. In questi orari della giornata, occorre rafforzare se necessario l'offerta di servizi, adeguando sia la dimensione degli aeromobili che la frequenza del servizio per soddisfare la domanda di trasporto. Gli orari devono consentire agli utilizzatori di effettuare un'andata e ritorno nella stessa giornata, con possibilità di trascorrere otto ore nel luogo di destinazione. I vettori aerei accorderanno la priorità, per il trasporto merci, ai prodotti deperibili destinati a soddisfare esigenze pressanti, ad esempio la stampa quotidiana e i medicinali, nonché ai prodotti essenziali per l'economia delle isole di Minorca e Ibiza, come i gioielli o i campionari di calzature.
 - 1.2. Per i voli sulla rotta Minorca-Ibiza, in assenza di voli diretti, gli oneri di servizio pubblico possono essere soddisfatti mediante collegamenti via Maiorca, a condizione che sia garantito almeno un collegamento al giorno tra le due isole per una durata complessiva di volo inferiore o uguale a due ore, che consenta di effettuare un'andata e ritorno nella stessa giornata con la possibilità di trascorrere almeno sei ore nel luogo di destinazione. Altrimenti, questo onere è soddisfatto anche se dei voli, che fanno scalo in una delle due isole, in partenza o a destinazione dell'altra isola, sono effettuati da vettori comunitari su collegamenti in partenza o a destinazione di un aeroporto comunitario.
 - 1.3. I vettori aerei si sforzano, nella misura del possibile, di coordinare i loro voli a destinazione o in partenza da Ibiza con gli orari dei servizi regolari di trasporto marittimo che collegano Ibiza e Formentera.

1.4. I vettori aerei adeguano costantemente la media delle frequenze giornaliere proposte alle esigenze minime di cui al paragrafo 1.5 qui di seguito per quanto riguarda il numero di posti.

1.5. La frequenza e la capacità minime offerte per l'insieme dei vettori per ciascun periodo di esercizio sono:

a) Tra Maiorca e Ibiza

La frequenza minima è di quattro voli di andata e ritorno al giorno in inverno e di cinque voli di andata e ritorno in estate.

La capacità minima offerta in ciascuna direzione è la seguente:

— durante la stagione invernale IATA: 63 000 posti;

— durante la stagione estiva IATA: 107 000 posti.

b) Tra Maiorca e Minorca:

Nella stagione invernale, la frequenza minima è di quattro voli di andata e ritorno al giorno in inverno e cinque voli di andata e ritorno al giorno in estate.

La capacità minima offerta in ciascuna direzione è la seguente:

— Nella stagione invernale IATA: 71 000 posti.

— Nella stagione estiva IATA: 110 000 posti.

c) Tra Minorca e Ibiza:

I servizi saranno effettuati come disposto dal paragrafo 1.2 della sezione III «Condizioni particolari».

2. Tariffe

La tariffa massima applicabile a ciascuna delle rotte, per il viaggio di andata è la seguente:

a) Maiorca-Ibiza: 72 euro

b) Maiorca-Minorca: 72 euro

c) Minorca-Ibiza: 101 euro

Il ministro dello Sviluppo (ministro de Fomento) procede ogni anno, in gennaio, su richiesta dei vettori che operano sulle rotte soggette ad oneri di servizio pubblico, ad una revisione delle tariffe in una misura che rispecchi gli effetti dell'applicazione dell'aumento annuale corrispondente dell'indice generale nazionale del sistema di indici dei prezzi al consumo, sui costi direttamente interessati da detta variazione annuale (stimati al 73 % della totalità dei costi di un vettore aereo). Per tutte le tasse aeree, e vale a dire la tassa di atterraggio, di avvicinamento e la tassa per l'uso della rete di aiuti alla navigazione aerea, si terrà conto degli aumenti autorizzati per ciascuna delle suddette tasse, per l'esercizio in corso, dalla legge che adotta le misure fiscali, amministrative e sociali (Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) che saranno applicati a dette tariffe, previa una ponderazione di detti aumenti, fino ad un massimo del 4 % della struttura dei costi, per ciascuna delle tre tasse in questione. Ad ogni modo, la revisione delle tariffe non inciderà sull'importo delle tasse e tariffe menzionate, che saranno da versare negli importi stabiliti. La rivalorizzazione sarà notificata ai vettori che effettuano questi servizi.

In caso di aumenti anomali, imprevedibili e non dipendenti dai vettori, dei fattori di costo che incidano sull'esercizio di tali servizi aerei, e su proposta dei vettori aerei, il ministro de Fomento potrà modificare la tariffa massima proporzionalmente all'aumento di costi accertato. La tariffa così modificata sarà notificata ai vettori che gestiscono i suddetti servizi e sarà applicata entro un termine che sarà stabilito in funzione delle circostanze. Inoltre, la nuova tariffa sarà comunicata alla Commissione europea ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I vettori aerei possono fissare tariffe promozionali e di base purché esse non superino i limiti massimi sopra elencati e a tal fine si applica la seguente procedura:

- a) Il coefficiente di riempimento del 75 % stabilito al paragrafo 4 della sezione II, Condizioni generali, può essere superato a condizione che le tariffe applicate a questa offerta addizionale siano quantomeno inferiori al 20 % della tariffa di base dichiarata dal vettore.
- b) I vettori aerei sono tenuti a fissare tariffe a prezzo ridotto rispetto alla tariffa di base ufficiale, in una percentuale e a condizioni che essi possono determinare liberamente, per i giovani di età inferiore a 22 anni, per le persone di più di 65 anni, per le squadre sportive federate alla Comunidad Autónoma de Baleares e per i malati che necessitano assistenza ospedaliera nell'isola di Maiorca e che risiedono nelle isole di Ibiza e Minorca. Gli sconti applicati a queste tariffe non saranno inferiori al 10 % della tariffa di base ufficiale. Per i malati che necessitano di un'assistenza sanitaria, per ottenere il beneficio economico previsto, è necessario presentare un certificato del Servicio balear de Salud (sistema sanitario delle Baleari) che comprovi la necessità del trasferimento. In caso di emergenza, debitamente giustificata nel suddetto certificato, il vettore è tenuto a soddisfare la richiesta per il volo prescelto.
- c) I vettori aerei sono tenuti a registrare le proprie tariffe presso la direzione generale dell'aviazione civile entro un termine non inferiore a 30 giorni naturali precedentemente alla loro entrata in vigore. Tali tariffe saranno considerate approvate se, trascorsi 15 giorni naturali, la direzione generale dell'Aviazione civile non si sarà pronunciata in merito. Previa espressa autorizzazione, queste tariffe potranno entrare in vigore prima della suddetta scadenza.
- d) Per i servizi aerei di linea delle rotte indicate alla sezione I, senza alcuna restrizione, ai cittadini spagnoli e degli altri Stati membri dell'Unione europea che risiedono nelle isole Baleari, saranno applicate le riduzioni tariffarie sovvenzionate stabilite nella legislazione vigente
- e) Le condizioni in materia di attestazione di residenza e i versamenti spettanti ai vettori aerei per gli sconti tariffari precedentemente applicati devono essere conformi a quanto stabilito nel Real Decreto n. 1316/2001, del 30 novembre 2001, relativo agli sconti tariffari per i servizi aerei e marittimi di linea per i residenti nelle Comunità autonome delle Canarie, nelle isole Baleari e nelle città di Ceuta e Melilla.

Le tariffe massime fissate in questo paragrafo possono essere trasformate dal ministro de Fomento, previa comunicazione al comitato misto, in tariffe di riferimento, con margini di fluttuazione che saranno stabiliti in funzione delle condizioni di mercato.

3. *Continuità del servizio*

Salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli cancellati per motivi direttamente imputabili al vettore non potrà superare, per ciascuna stagione di traffico IATA, del 2 % il numero di voli programmati. Salvo in caso di forza maggiore, nel 90 % dei voli i ritardi non devono essere superiori a 30 minuti.

4. *Commercializzazione dei voli*

L'offerta di posti e servizi deve effettuarsi attraverso canali di distribuzione che tengano conto delle caratteristiche dei servizi e della necessità di garantire agli utenti un'informazione adeguata al minor costo possibile.
